

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.10.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018

Centro Studi



Edizioni

## Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Gratuito patrocinio, ammissione, pretesa non manifestamente infondata, Consiglio dell'Ordine, valutazione in concreto (fatto e diritto; prove)

Giusto il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 122, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa non manifestamente infondata. La valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell'Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine le enunciazioni in fatto ed in diritto di cui l'istante intende avvalersi, e le prove specifiche di cui intende chiedere l'ammissione.

NDR: per approfondimenti in tema di valutazioni e previsioni sui giudizi non ancora instaurati o non conclusi (c.d. prevedibilità dell'esito giudiziale delle liti) si vedano tutti i contributi in *Rivista* in tema di giustizia predittiva.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2018, n. 17037

...omissis...

## Fatti di causa

1. Nel 2013 omissis convenne dinanzi al Tribunale di Messina la presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della. condotta tenuta dagli organi giudiziari che, secondo la prospettazione attorea, determinarono per colpa la sua soccombenza all'esito d'un processo civile che lo vide contrapposto a tale omissis, avente ad oggetto una domanda di risoluzione di un contratto di vendita immobiliare per inadempimento dell'acquirente.

Il giudizio venne introdotto con atto di citazione.

2. Con decreto 16 febbraio 2016 il Tribunale di Messina dichiarò inammissibile la domanda.

Il Tribunale rilevò che: il procedimento civile che, secondo la prospettazione attorea, fu per lui causa di danno si concluse con una sentenza della Corte di cassazione pubblicata l'11 novembre 2011; l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato per il fatto del magistrato va introdotta con ricorso; omissis aveva invece introdotto la domanda con atto di citazione; ciò non era di per sè causa di nullità, ma imponeva di individuare il momento di proposizione della domanda non in quello di notifica della citazione, ma nel momento in cui avvenne la costituzione in giudizio; nel caso di specie la costituzione avvenne il 15 novembre 2013, e quindi quando era già decorso il termine biennale di decadenza previsto dalla L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 2.

3. Il decreto venne reclamato dalla parte soccombente.

La Corte d'appello di Messina, con Decreto 18 ottobre 2016 n. 2180, rigettò il reclamo. La Corte d'appello ritenne che: il Tribunale correttamente ritenne che il giudizio doveva essere introdotto con ricorso, e che pertanto la data di proposizione della domanda andava individuata nel momento di deposito dell'atto di citazione nella cancelleria del giudice adito; al presente giudizio non era applicabile il più lungo termine triennale di decadenza, introdotto dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18, non avendo tale legge efficacia retroattiva.

4. Il decreto pronunciato dalla Corte d'appello di Messina è stato impugnato per cassazione da B.S., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito la Presidenza del Consiglio.

Ragioni della decision

- 1. Il primo motivo di ricorso.
- 1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 2.

Sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per il fatto illecito del magistrato debba essere introdotta con ricorso.

Sostiene che la L. n. 117 del 1988 nulla dispone al riguardo, sicchè correttamente la domanda venne introdotta con l'atto di citazione, "quale mezzo ordinario normalmente utilizzato per l'esercizio di qualsivoglia diritto nel nostro ordinamento".

1.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte infatti ha già stabilito che "la domanda di risarcimento ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, va proposta con ricorso, e non con citazione, atteso che, dalle caratteristiche della fase iniziale del processo, regolata dall'art. 5 legge cit. e relativa al giudizio di ammissibilità della domanda, si desume che detta fase è improntata alla sommarietà e caratterizzata dalle forme del procedimento camerale, il che lascia trasparire all'evidenza che

intenzione del legislatore era quella di prevedere, anche senza espressa indicazione, l'uso del ricorso, come è confermato, altresì, dal principio generale contenuto nell'art. 737 c.p.c., che espressamente stabilisce che i provvedimenti che debbono essere pronunziati in camera di consiglio (come quello che definisce il giudizio di ammissibilità ex art. 5 cit.) si chiedono con ricorso al giudice competente, che pronunzia con decreto" (Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 29/11/2002, Rv. 558816 - 01; sostanzialmente nello stesso senso, in motivazione, si veda più di recente Sez. 3 -, Sentenza n. 932 del 17/01/2017, Rv. 642702 02).

1.3. Non convincono, in senso contrario, i rilievi svolti dal Procuratore Generale nella discussione in pubblica udienza, secondo cui il motivo sarebbe fondato alla luce del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5, art. 4, comma 2, il quale stabilisce che "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento".

La suddetta previsione, infatti, si applica solo alle controversie "previste dal presente decreto" (così stabilisce il comma prima del D.Lgs. art. 4), tra le quali non rientra la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dello stato per il fatto del magistrato.

- 2. Il secondo motivo di ricorso.
- 2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Sostiene che erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto non retroattiva la modifica alla L. n. 117 del 1988 introdotta dalla L. 27 febbraio 2015, n 18, la quale ha elevato il termine di decadenza per la proponibilità della domanda di risarcimento del danno per il fatto del magistrato da due a tre anni.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già stabilito che "in tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 5 per effetto della L. n. 18 del 2015, art. 3, comma 2, non ha efficacia retroattiva, onde l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Ne consegue che il giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 cit. continua ad applicarsi alle domande avanzate con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della L. n. 18 del 2015". (Sez. 3, Sentenza n. 25216 del 15/12/2015, Rv. 638090 - 01).

- 3. Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- 3.1. L'odierno ricorrente risulta essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina dell'8.11.2016.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa "non manifestamente infondata", così come stabilito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 122;

La valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell'Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine "le enunciazioni in fatto ed in diritto" di cui l'istante intende avvalersi, e le "prove specifiche" di cui intende chiedere l'ammissione.

3.2. Nel caso di specie omissis ha proposto un ricorso per cassazione chiedendo che fosse dichiarata ammissibile la sua domanda di risarcimento proposta nei confronti dello stato per il fatto del magistrato.

A fondamento di questa domanda ha dedotto: di avere chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita immobiliare da lui stipulato, nella veste di promittente venditore, con tale omissis; che omissis, costituitosi in giudizio, formulò domanda riconvenzionale di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., invocando

l'inadempimento dell'attore; che il giudicante rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale.

Dopo avere ricordato che ebbe torto sia in primo grado, sia in secondo grado, sia in sede di legittimità, il ricorrente soggiunge che tutte e tre le suddette decisioni (del Tribunale, della Corte d'appello e della Corte di cassazione) sarebbero state pronunciate con colpa grave, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, perchè tutti i giudici si sarebbero dovuti accorgere che egli aveva ragione e il convenuto torto. Giustifica tale allegazione assumendo che, dal momento che il convenuto non negò di essere inadempiente, ma invocò l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., l'inadempimento del convenuto si sarebbe dovuto ritenere esistente e conclamato. Ora, di una pretesa risarcitoria ai sensi della L. n. 117 del 1988, fondata su allegazioni simili, il meno che si possa dire è che essa ascrive a responsabilità del magistrato una tipica attività di valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti, che in quanto tale non può mai dar luogo a responsabilità, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 2. A ciò aggiungasi che la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso è totalmente priva di qualsiasi apparato critico, risolvendosi in sostanza nella seguente tautologia: "tutti e tre gli organi giudicanti (Tribunale, Corte d'appello e Corte di cassazione) hanno agito con colpa grave perchè non si sono avveduti della fondatezza delle mie ragioni".

- 3.3. Il Consiglio dell'Ordine, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la totale mancanza del requisito della "non manifesta infondatezza delle ragioni" del richiedente.
- La mancanza di tale requisito impone dunque in questa sede la revoca della suddetta ammissione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136.
- 4. Le spese.
- 4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
- 4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

Al riguardo ritiene questa Corte doveroso chiarire come ai fini della dichiarazione di sussistenza dell'obbligo del pagamento del doppio contributo non venga in rilievo la L. n. 117 del 1988, art. 15, il quale stabilisce che nei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità dello Stato per il fatto del magistrato "si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della L. 2 aprile 1958, n. 319", norma, quest'ultima, che esonera i giudizi ivi previsti "dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".

A tale esonero tuttavia sfugge il contributo unificato, per effetto della successiva evoluzione normativa. Infatti la Legge Finanziaria 2009, art. 1, comma 212, (L. 23 dicembre 2009, n. 191), ha aggiunto un comma 6 bis all'art. 10 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), nel quale si stabiliva che "nelle controversie di cui all'articolo unico della L. 2 aprile 1958, n. 319 (...) e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione". Due anni dopo, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 6, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) modificò ulteriormente l'art. 10, comma 6 bis, sopprimendo le parole "per i processi dinanzi alla Corte di cassazione".

Per effetto delle due novelle del 2009 e del 2011, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 6 bis, attualmente recita: "nelle controversie di cui all'articolo unico della L. 2 aprile 1958, n. 319, (...) e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato". Poichè, dunque, al presente giudizio si applica la L. n. 319 del 1958, resta dovuto il contributo unificato.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso; revoca l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; condanna omissis alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di omissis di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

